

**Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n° 21250/4106 del 19 ottobre 1984**

**Oggetto: D.M. 31/3/1984: "Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc" - Criteri esplicativi.**

Il D.M. 31 marzo 1984 pubblicato sul S.O. alla G.U., n 122 del 4 maggio 1984 contiene le norme di sicurezza progettazione, la (costruzione l'installazione e l'esercizio di depositi fissi di GPL della capacità complessiva non superiore a 5 mc destinati ad alimentare impianti centralizzati di distribuzione per tutti gli usi abrogando tutte le precedenti norme vigenti in materia,

Tale normativa, ai Titoli 1, 11 e 12, prescrive che per i depositi fissi di GPL di capacità complessiva non superiore a 5 mc deve essere richiesto sia l'esame dei progetti che le visite di controllo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi come previsto dall'art. 15 del D.P.R. 29/7/1982, n. 577

Pertanto le disposizioni contenute nel punto 5.1 della circolare n 52 del 20/11/1982 non si applicano agli impianti di produzione di calore di potenzialità inferiore a 100.000 cal/h alimentati con serbatoi fissi di G.P.L. di capacità complessiva non inferiore a 3 mc Per i quali Serbatoi deve essere richiesto il rilascio del Certificato di prevenzione incendi come previsto al punto 4) b del DM 16-2-1982.

Restano valide le altre disposizioni contenute nel citato punto 5.1 della circolare n. 52/1982.